

Nelle partecipate comunali assunzione solo per concorso

LA REGOLA La somministrazione illegittima non fa titolo per il riconoscimento del rapporto subordinato nella società «in house»

L'assunzione in una società in house del Comune può avvenire solo con pubblico concorso. Deve respingersi, quindi, l'istanza proposta da un gruppo di lavoratori interinali che, evidenziando l'irregolarità del rapporto fra l'agenzia di lavoro temporaneo e la partecipata pubblica, avevano richiesto di vedersi riconoscere un rapporto di lavoro subordinato in capo a quest'ultima. A sancire il principio di diritto è stato il Tribunale del lavoro di Salerno (sentenza 3847/2013 del 7 ottobre 2013), con cui il giudice unico ha rigettato il ricorso presentato dai lavoratori. Si tratta di un intervento apprezzabile, stante il clima di incertezza che spesso regna fra enti locali ed operatori dei servizi pubblici circa la corretta applicazione delle disposizioni in materia di personale delle società pubbliche. Il Tribunale ha esaminato le richieste di alcuni interinali in forza alla partecipata del Comune di Salerno (a totale partecipazione pubblica), costituita per la gestione del servizio d'igiene urbana. Le istanze dei lavoratori traevano spunto dalla presunta illegittimità del termine apposto ai singoli contratti (più volte prorogati), nonché dall'irregolarità della somministrazione intercorsa fra le singole agenzie e i ricorrenti. La partecipata si è opposta all'assunzione, lamentando che la stessa sarebbe avvenuta in spregio alle disposizioni di cui alle leggi 133/08 e 102/09, relativamente alle limitazioni imposte agli enti locali in tema di assunzioni. Il Tribunale, dunque, si è dovuto pronunciare sull'applicabilità dei limiti non solo agli enti locali ma, di riflesso, anche a tutte le società - benché di diritto privato - interamente partecipate dai medesimi enti. Ebbene, il Giudice ha evidenziato che, in base all'ordinamento vigente, «... le società interamente partecipate o controllate da un ente pubblico locale e che sono titolari di un affidamento diretto (senza gara) di servizi pubblici locali di rilevanza economica: a) devono rispettare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale eventualmente previste dalla normativa vigente in relazione all'ente controllante; b) devono adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per l'ente controllante». A ciò si aggiunge, continua la sentenza, l'obbligo di adottare, da parte della partecipata, un provvedimento di carattere organizzativo che definisca i criteri e le modalità per il reclutamento del

personale, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 35, comma 3 del Dlgs 165/01. Proprio in ossequio a tale disposizione, il Tribunale ha concluso che anche le società partecipate - come l'ente locale che le controlla - sono tenute a garantire gli stessi criteri di imparzialità, economicità e trasparenza delle procedure di selezione del personale. Pertanto, l'assunzione in capo alla partecipata non potrebbe aver luogo se non attraverso un pubblico concorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA.